

Capitolo V

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

TRASPORTI A MEZZO AUTOCARRI

1050. Ordinazione.

L'ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi il giorno lavorativo successivo, se effettuato in Provincia.

1051. Modalità di ritiro e consegna.

Il carico o scarico per i trasporti a collettame si intende effettuato al piano terra numero civico del mittente o del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente maggiorati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali prestazioni sono a carico del mittente per le spedizioni in porto franco e del destinatario per quelle in porto assegnato.

1052. Imballaggio.

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla loro natura.

In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

1053. Riconsegne.

Per il collettame trasportato direttamente dal corriere sulla propria linea, il termine di riconsegna è normalmente di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 km., ove non vi sia rottura di carico, salvo località disagiate e divieti di circolazione.

Per i trasporti a carico completo, il termine di riconsegna è di norma di 1 giorno lavorativo per le località comprese entro un raggio di 200 km., ove non vi sia rottura di carico.

1054. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione del prezzo del trasporto a collettame è di Lire () per quintale.

1055. Merci voluminose.

Per i trasporti di collettame di merci voluminose, si intende che un mc. corrisponde a quintali 3,5.

Per i trasporti a carico completo, la voluminosità è calcolata in base allo spazio richiesto, in relazione alla portata del mezzo.

1056. Assicurazione delle merci.

Prima dell'esecuzione del trasporto, il mittente usa dichiarare il valore della merce e il vettore è tenuto a informare il mittente dei limiti di responsabilità a lui attribuibili, in base alla normativa vigen-

te, per danni derivanti da perdita o avarie della merce trasportata; oltre detti limiti, la merce viaggia a rischio e pericolo del mittente.

Solo qualora il mittente lo richieda preventivamente e per iscritto, potrà essere previsto un risarcimento maggiore rispetto a quello di legge, mediante stipula di assicurazioni integrative, dietro pagamento di premio da parte del mittente o con concordata maggiorazione del nolo di autotrasporto in misura proporzionale.

Il vettore, comunque, non risponde per danni a lui non imputabili.

1057. Merci fragili.

Per tali merci il mittente è tenuto a indicare all'esterno dell'imballo adeguate diciture e/o simboli.

1058. Modalità di esercizio del diritto di ritenzione.

Il vettore, potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando, preventivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al mittente o al destinatario del trasposto, a seconda che si tratti di trasporto in porto franco o in porto assegnato, la propria richiesta di pagamento del nolo e oneri relativi dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti e indicando il credito al quale si riferisce detta richiesta, nonché la merce, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.

TRASPORTI A MEZZO CONTAINER

1059. Sigillatura del container.

Il mittente (consegnatario) è tenuto ad applicare il sigillo al container in presenza dell'autista dell'automezzo.

1060. Rimozione dei sigilli.

Il destinatario (ricevitore) è tenuto a verificare l'integrità e il numero del sigillo e a rimuoverlo in presenza dell'autista dell'automezzo.

1061. Oneri e responsabilità del vettore.

Il vettore accetta e riconsegna il container nello stato in cui si trova, limitandosi a verificarne il sigillo e le condizioni esterne; il vettore, pertanto, non è responsabile della quantità e qualità della merce trasportata, ma solo dell'integrità del sigillo e ogni riserva o

contestazione al riguardo deve essere immediatamente manifestata all'autista dell'automezzo.

Il vettore è responsabile delle perdite e/o avarie, in quanto a lui imputabili, in base alle leggi vigenti e l'avente diritto dichiara di rinunciare a qualsiasi domanda verso il vettore per i danni eccedenti la responsabilità.

1062. Franchigia al carico e allo scarico.

Il trattore, il semirimorchio e il container, arrivando in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, dovranno essere lasciati liberi entro quattro ore dall'arrivo, oltre un'ora di franchigia a mezzogiorno.

Qualora la sosta si protraesse oltre tale termine saranno applicati i diritti progressivi di sosta per ciascuna ora o frazione comprese le ore notturne e i giorni festivi.

1063. Responsabilità sul peso dichiarato.

Il committente, il proprietario del veicolo e il conducente sono corresponsabili in caso di sovraccarico del veicolo e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di limiti di peso sono elevate in parti uguali.

RECAPITO DI PACCHI E CORRISPONDENZA

1064. Risarcimenti per avarie o perdita.

Il corriere accetta la merce (colli e plichi) con l'intesa che l'ammontare massimo risarcibile in caso di perdite e avarie è determinato in L. 12.000/kg. (6,20), ai sensi dell'art. 1 Legge 450/1985.

Il risarcimento potrà essere superiore solo mediante preventivo patto scritto antecedente alla consegna della merce al vettore.

1065. Assicurazione di merci pregiate.

Su mandato scritto del cliente e previo pagamento del premio, il corriere provvede ad assicurare merci di particolare valore.

1066. Modalità di trasporto e di consegna.

Per le modalità di trasporto e di consegna della merce si fa riferimento esclusivamente alle indicazioni contenute nei moduli e formulari compilati dal corriere.

1067. Mandato di contrassegno.

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura "contrassegno", seguita dall'importo da esigere in cifre e in lettere.

1068. Mancata riconsegna della merce.

La mancata riconsegna della merce al destinatario, per qualsiasi motivo, autorizza il corriere a rispedirla al mittente se, entro 30 gg. dal passaggio in giacenza e comunque della spedizione dell'avviso di giacenza, la merce non sia stata svincolata o il mittente non abbia fornito istruzioni; in tale caso il mittente è tenuto a rifondere le spese di giacenza e del ritorno.

1069. Modalità di esercizio del diritto di ritenzione.

Il corriere potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando, preventivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al mittente o al destinatario del trasposto, a seconda che si tratti di trasporto in porto franco o in porto assegnato, la propria richiesta di pagamento del nolo e oneri relativi dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, e indicando il credito al quale si riferisce detta richiesta, nonché la merce, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.